

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 32111/2026
Roma, lì, 27/08/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano	- Presidente -	Sent. n. sez. 1143/2026
Angelo Costanzo		UP – 15/07/2026
Federica Tondin		R.G.N. 11080/2026
Giuseppe Biondi	- Relatore -	
Andrea Natale		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██

avverso la sentenza in data 22/09/2025 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Biondi;
udita il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. ██████████ del foro di Roma, difensore di ██████████.██████████ che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 22 settembre 2025 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli in data 27 marzo 2024, appellata da ██████████.██████████ concedeva le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute, con giudizio di prevalenza sull’aggravante e rideterminava la pena in anni due e mesi due di reclusione, revocando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici

Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2e227e09243e2cdf - Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09



uffici per la durata di anni cinque e confermando nel resto.

In particolare, il Tribunale di Tivoli aveva riconosciuto il [REDACTED] colpevole del reato di cui all'art. 572, commi 1 e 2, cod. pen. contestato al capo A), limitatamente alla condotta messa in atto ai danni della compagna convivente [REDACTED] in presenza dei figli minorenni, in esso assorbito il reato di cui all'art. 612-bis, commi 1 e 2, cod. pen. contestato al capo B), nonché del reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. contestato al capo C). Lo aveva invece assolto dal reato di maltrattamenti rubricato al capo A), ipotizzato come commesso ai danni dei figli minorenni, perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] mediante il proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. per disapplicazione degli artt. 521, comma 2, e 516 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso in presenza dei figli minori, nonché vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa.

Il Tribunale di Tivoli, pur avendo assolto il ricorrente dal reato di maltrattamenti contestato come commesso in danno dei figli minori, lo ha ritenuto colpevole del medesimo reato contestato come commesso in danno della compagna convivente, aggravato dall'aver commesso il fatto alla presenza dei figli minori. Questa circostanza aggravante non risultava contestata in fatto, sicché il Tribunale la riconosceva in violazione degli artt. 516 e 521, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte di appello, pur riconoscendo in astratto che si potrebbe configurare il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, tuttavia lo ha escluso ritenendo ricavabile la contestazione della circostanza aggravante dalla lettura del capo di imputazione *sub* B), che è stato ritenuto assorbito nel capo A), con la conseguenza che non si sarebbe verificato alcun *vulnus* al diritto di difesa, essendosi l'imputato potuto difendere da tutte le accuse che gli venivano mosse, compresa la predetta aggravante.

Quanto sostenuto dalla Corte distrettuale non è condivisibile e si pone in contrasto con le citate norme del codice di rito, ove si consideri che la circostanza aggravante in questione non risultava in origine contestata da parte del pubblico ministero con riferimento al reato di cui al capo A), e tale omissione non potrebbe essere sanata dal mero richiamo all'episodio verificatosi in data 18 dicembre 2021, che costituiva modalità esecutiva del delitto contestato al capo B). La violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. comporta la nullità della sentenza di primo



grado con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, che va esclusa del tutto dal giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.

2.2. Con il secondo motivo prospetta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione.

La Corte di appello ha ritenuto integrata la circostanza aggravante benché risultasse provato un solo episodio commesso in presenza dei figli minori, non ritenendo necessario il requisito dell'abitudine con riferimento a tale aggravante, contrariamente alla prevalente giurisprudenza di legittimità.

Pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la prova della circostanza aggravante dagli atti di causa, utilizzando, quindi, una formula stereotipata, priva di contenuto logico argomentativo, senza confrontarsi con i rilievi difensivi, che mettevano in evidenza la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, richiamata implicitamente dalla Corte distrettuale, derivante dal fatto che il ricorrente è stato assolto dall'aver commesso i maltrattamenti in danno dei figli minori, essendo le offese che muoveva loro una reazione ad insulti a sua volta ricevuti dai figli, sicché non si comprenderebbe quale effetto destabilizzante sull'equilibrio psicofisico dei minori potevano avere le offese rivolte dall'imputato alla compagna in loro presenza.

Il ricorrente ritiene sussistente l'interesse all'esclusione della predetta circostanza aggravante, malgrado sia stata ritenuta dalla Corte di appello subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, poiché il suo riconoscimento determina l'ostatività del reato rispetto alla sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen.

2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione per omessa valutazione delle deduzioni difensive articolate con il primo motivo di appello con particolare riferimento all'abbandono in casa dei figli minori della coppia e al violento allontanamento dell'imputato dalla casa familiare, fatti che dimostravano come le condotte maltrattanti fossero reciproche e, dunque, che non potesse configurarsi il reato contestato al ricorrente.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e, all'esito della discussione, le parti hanno concluso come in epigrafe riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
2. Per ragioni logico-sistematiche è opportuno muovere dall'esame del terzo



motivo, che è infondato.

I giudici di merito, con motivazione immune da censure sotto il profilo logico e giuridico, hanno ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. commesso dal ricorrente in danno della compagna convivente a causa soprattutto dell'abuso di sostanze droganti.

Al riguardo, hanno ritenuto pienamente attendibile e credibile la persona offesa, le cui dichiarazioni, scevre da intenti calunniatori o ritorsivi, hanno trovato ampio riscontro nelle dichiarazioni del padre della donna, di un'amica di lunga data di quest'ultima e, per alcuni aspetti, nelle dichiarazioni stesse rese dall'imputato.

D'altronde, in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la reciprocità delle offese non esclude la configurabilità del delitto, sempre che le parti si pongano su un piano "asimmetrico", di generale prevaricazione dell'una sull'altra, dovendosi, altrimenti, ricondurre la condotta ad una ordinaria "litigiosità di coppia", penalmente irrilevante (da ultimo Sez. 6, n. 9773 del 25/02/2026, Rv. 289687-01), ciò che avveniva nel caso di specie, come ampiamente argomentato in maniera puntale dal Tribunale, con motivazione recepita dalla Corte distrettuale, trattandosi sul punto di c.d. doppia conforme, non scalfita dalle doglianze difensive, sfocianti, in definitiva, in una rilettura fattuale della vicenda, non consentita in questa sede.

3. Il primo motivo è, invece, fondato ed assorbe anche il secondo motivo.

3.1. Preliminarmente, occorre rilevare che, benché la Corte di appello abbia riconosciuto come prevalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen., peraltro, riducendo nella sua massima estensione la pena minima edittale prevista per la predetta fattispecie delittuosa, tuttavia, sulla base della prospettazione del ricorso, sussiste l'interesse all'impugnazione da parte del ricorrente.

Invero, la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275943-01).

Nel caso di specie, il ricorrente ha evidenziato che, nonostante il giudizio di prevalenza accordato alle circostanze attenuanti generiche rispetto alla riconosciuta circostanza aggravante dell'art. 572, comma 2, cod. pen., la ritenuta sussistenza della citata aggravante potrebbe rendere concreta l'inoperatività in sede esecutiva della sospensione dell'ordine di esecuzione prevista dal comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen., rientrando il delitto di cui all'art. 572 cod. pen.,



aggravato ai sensi del comma 2, fra le fattispecie ostative rispetto alla sospensione dell'ordine di esecuzione previste dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen.

Questa Corte ha affermato che è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato finalizzata a ottenere l'esclusione di un'aggravante, nel caso in cui la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti (*ex plurimis* Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024, Rv. 286342-01: fattispecie in cui la Corte ha precisato che il riconoscimento dell'aggravante non aveva comunque avuto alcuna incidenza sulla determinazione della pena, irrogata nel minimo edittale).

Tuttavia, con riguardo, ad esempio, alla recidiva, questa Corte ha ritenuto che sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza che l'ha riconosciuta anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo (Sez. 2, n. 14653 del 07/03/2024, Rv. 286209-01), riconoscendo, pertanto, l'interesse all'impugnazione con riferimento ai potenziali effetti *in peius* che la ritenuta sussistenza di una determinata circostanza aggravante potrebbe esplicare anche nella fase esecutiva della pena.

3.2. Fatta questa precisazione, con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 516 e 521, comma 2, cod. proc. pen., per essere stata riconosciuta, con riferimento al reato di cui al capo A), la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto di cui all'art. 572 cod. pen. in danno della compagna convivente in presenza dei figli minorenni, che non sarebbe stata contestata né in fatto e neppure in diritto, atteso che dalla lettura del predetto capo di imputazione si comprende che il pubblico ministero aveva contestato la citata aggravante per essere stato commesso il fatto in danno dei figli minorenni.

Al di là della correttezza del riferimento alle norme del codice di rito violate (più corretta è la denuncia della violazione degli artt. 517 e 522 cod. proc. pen.), il tema posto nel ricorso attiene al difetto di contestazione della circostanza aggravante in questione, che, ciò nonostante, secondo il ricorrente, veniva riconosciuta dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello.

3.3. La Corte distrettuale ha escluso qualsiasi violazione del diritto di difesa, pur astrattamente riscontrabile, ritenendo ricavabile la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen., nella predetta formulazione, dalla lettura del capo di imputazione *sub* B), che è stato ritenuto dal Tribunale assorbito in quello di cui al capo A).

Invero, nel capo B), che in origine conteneva l'imputazione del connesso



delitto di cui all'art. 612-*bis*, commi 1 e 2, cod. pen., risulta contestato anche l'episodio verificatosi in data 18 dicembre 2021, nel corso del quale, secondo l'editto accusatorio, l'imputato, dopo essere entrato in casa ed avere appreso della denuncia nei propri confronti, accusava la compagna di drogarsi e alla presenza dei figli minorenni la insultava con varie frasi offensive.

Essendo stato espressamente contestato un episodio commesso dal ricorrente in danno della compagna e alla presenza dei figli minorenni, sebbene nell'imputazione di cui al capo B), integrante, per effetto dell'assorbimento nel reato di cui al capo A), l'unico delitto di maltrattamenti, doveva escludersi, secondo la Corte di merito, che l'imputato non fosse stato nelle condizioni di difendersi.

3.4. Il collegio non condivide le argomentazioni della Corte distrettuale.

Al riguardo, si osserva che il Tribunale, pur escludendo che i due figli minori della coppia fossero vittime dirette di abituali maltrattamenti, aveva ritenuto che avessero assistito a plurimi episodi in cui il padre li aveva coinvolti indirettamente come spettatori involontari del maltrattamento della madre, in particolare avendo commentato in maniera altamente squalificante il modo di vestire della donna, essendosi abbandonato a scenate di gelosia e avendola ingiuriata.

Dunque, il Tribunale aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante della c.d. violenza assistita ravvisandola nell'avere reiteratamente assistito i due minori alle iniziative paterne, verbalmente violente e prevaricatrici, ciò che aveva provocato negli stessi un sicuro effetto destabilizzante del loro equilibrio psicofisico (v. pag. 12 sentenza di primo grado).

Orbene, come correttamente rilevato dal ricorrente, questa contestazione, così come riscontrata dal Tribunale, non gli era stata mossa dal pubblico ministero, né in fatto, né in diritto, attraverso l'imputazione di cui al capo A), ma neppure con quella di cui al capo B), che il Giudice di primo grado aveva ritenuto assorbita nella prima, essendo in fatto descritto un unico episodio verificatosi in data 18 dicembre 2021.

La Corte di appello ha ritenuto in astratto configurabile il difetto di contestazione della citata circostanza aggravante, come denunciato dal ricorrente, e tuttavia lo ha escluso in concreto ravvisando l'imputazione della circostanza aggravante nell'unico episodio accennato nell'editto accusatorio formulato al capo B), come detto, assorbito nella fattispecie di cui al capo A).

Ma il Tribunale aveva ravvisato la c.d. violenza assistita non con riferimento ad un unico episodio, peraltro contestato al capo B) come avvenuto in un arco temporale al di fuori del periodo in cui risultava contestato l'originario delitto di maltrattamenti in famiglia di cui al capo A), ma con riferimento ad una pluralità di episodi di maltrattamenti posti in essere dall'imputato in danno della moglie cui avrebbero assistito reiteratamente i due figli minorenni della coppia.



È evidente, quindi, che si tratta di prospettazioni fattuali del tutto diverse, e ciò rende incerto il fatto contestato, come ritenuto dai Giudici di merito, sotto il profilo dell'evento aggravatore, tenuto conto dell'assenza nelle imputazioni di qualsiasi riferimento all'avere assistito i due figli minorenni a plurimi episodi di maltrattamenti da parte del ricorrente in danno della moglie.

Ciò dimostra come la circostanza aggravante in esame non risulta essere stata ritualmente contestata dal pubblico ministero né in diritto, tantomeno in fatto.

Come è noto, il giudice — mentre ha il potere di intervenire sia sulla qualificazione giuridica del fatto a mente dell'art. 521 comma 1 cod. proc. pen. sia sulla diversità del fatto ex art. 521 comma 2 cod. proc. pen. — non può riconoscere una circostanza aggravante che non è stata mai contestata, poiché in base al sistema accolto dal codice di rito, la contestazione delle circostanze aggravanti è appannaggio esclusivo del pubblico ministero, il quale, una volta instaurato il giudizio può provvedere ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., che l'autorizza appunto alle contestazioni suppletive. A fronte della omessa contestazione di un'aggravante ad opera dell'organo dell'accusa, il Giudice chiamato a decidere non ha invece alcun autonomo potere: né di ritenere in base agli atti esistente la circostanza non contestata, tanto essendogli impedito dall'art. 521, comma 1, e art. 522, comma 2, cod. proc. pen., né di restituire gli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., che riguarda soltanto la "diversità" del fatto (tra molte: Sez. 4, n. 31446 del 25/06/2008, Rv. 240896) e per fatto diverso deve intendersi il fatto-reato che abbia connotati difformi da quelli descritti nella contestazione - e la diversità riguarda perciò gli elementi strutturali della fattispecie penale che delimitano la regiudicanda - non l'eventuale difetto di contestazione suppletive (Sez. 1, n. 30498 del 05/07/2011, Rv. 251092-01, in motivazione).

Ricorre dunque la nullità della sentenza nella parte relativa alla circostanza aggravante in forza della previsione di cui all'art. 522, comma 2, cod. proc. pen., perché la sentenza di condanna è stata pronunciata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata (Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Rv. 273491-01).

Pertanto, La sentenza di condanna pronunciata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, costituendo violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, è, nella parte relativa a tale statuizione, affetta da nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile dal Giudice in ogni stato e grado del procedimento (ex plurimis Sez. 5, n. 15412 del 27/02/2026, Rv. 289811-01).

L'annullamento può essere disposto senza rinvio, non essendo necessario rideterminare la pena, tenuto conto che i Giudici di merito avevano già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante, riducendo la



pena edittale minima prevista per la fattispecie base di cui all'art. 572 cod. pen. nella sua massima estensione.

4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen., che va esclusa, con rigetto nel resto del ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen. che esclude. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 15 luglio 2026

Il Consigliere estensore
Giuseppe Biondi

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

Dispone, a norma dell'art. 52 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

